

STATUTO VIGENTE FI.R.A.
Costituzione/Sede/Durata/Soci

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata FI.R.A. S.P.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese). (anche detta F.I.R.A.).

Articolo 2

La Società ha sede in Pescara. Essa può essere trasferita con delibera del Consiglio di Amministrazione purché nello stesso Comune.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e può essere prorogata ai termini di legge dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 4

F.I.R.A. SpA è società in house della Regione Abruzzo e la Regione Abruzzo ne detiene l'intero capitale sociale. La Regione Abruzzo, esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di controllo analogo e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni oltre che dal disciplinare per il controllo analogo per le società in house della Regione Abruzzo, approvato con DGR n° 109 del 14/03/2017 e s.i.m.. La stessa Regione, detiene poteri di indirizzo, direzione, coordinamento, controllo e supervisione delle attività della Società, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale vigenti in materia, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

La Società deve attivare, anche attraverso proprie regolamentazioni, nel rispetto della normativa vigente, procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto dei beni e servizi e l'assunzione del personale.

Articolo 5

La FI.R.A. quale strumento di attuazione della programmazione, economica regionale, nell'ambito delle competenze territoriali, ha per oggetto l'effettuazione di interventi per concorrere allo sviluppo ed al riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, alla piena occupazione ed all'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo ed alla valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la FI.R.A. S.p.A. direttamente o mediante società da lei promosse o partecipate, il cui capitale potrà essere anche riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato, potrà:

a) assumere partecipazioni, anche di maggioranza e di controllo, sia con patrimonio proprio sia mediante utilizzo di risorse di fondi regionali/pubblici, anche per conto della Regione Abruzzo, con esclusione delle partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata. L'assunzione di partecipazioni potrà avvenire anche con la finalità di concorrere al processo di razionalizzazione e di riordino delle partecipazioni societarie della Regione Abruzzo;

b) prestare assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese abruzzesi, anche mediante la concessione di garanzie, fidejussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari;

b bis) prestare consulenza, assistenza e servizi strumentali a favore della Regione nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;

c) attivare ogni forma innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita ed al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi;

d) promuovere in collegamento con i Consorzi di Sviluppo Industriali e Consorzi misti ai sensi della L. 317/91, la nascita di società e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e dei Distretti d'Abruzzo;

e) gestire per conto della Regione e previe deliberazioni della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché di fondi di origine comunitaria, con l'obbligo di rendicontare alla Giunta Regionale per il tramite del Settore competente per materia;

f) prestare assistenza finanziaria agli imprenditori agricoli singoli o associati;

f bis) anticipare l'erogazione dei contributi regionali provvisoriamente concessi ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale 2013).".

g) compiere ogni altra attività ed operazione tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, è esclusa la facoltà di assumere la gestione diretta di imprese.

Il complesso delle esposizioni della società per operazioni di partecipazione, finanziamento o garanzia non potrà essere superiore a tre volte il valore della partecipazione della società stessa nell'impresa finanziaria garantita.

La FI.R.A., inoltre, potrà compiere ogni atto necessario od opportuno per il conseguimento dei compiti ad essa affidati dalla legge regionale n. 59 del 30/11/2017. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.i.m. e le disposizioni regionali in materia di controllo analogo.

Articolo 6

Nell'esercizio delle proprie funzioni la FI.R.A. S.p.A. è vincolata al rispetto di criteri di economicità e trasparenza della gestione, di produttività dell'investimento ed assicura l'attuazione del principio di pari opportunità. La F.I.R.A. S.p.A., nell'esercizio delle proprie funzioni, in sede di assegnazione di fondi pubblici, assicura il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La Società potrà effettuare qualsiasi operazione mobiliare e svolgere attività, comprese quelle di studio e di ricerca, necessarie per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale.

La FI.R.A. S.p.A. può nominare propri rappresentanti nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali delle società ed enti a cui partecipa.

Articolo 7

La FI.R.A riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni.

Oltre l'80% del fatturato, deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Abruzzo.

La FI.R.A. S.p.A. in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige, entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Il Consiglio regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione del documento da parte della Giunta regionale.

La FI.R.A. S.p.A. è tenuta, altresì, a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale al Settore Industria della Giunta Regionale.

Capitale sociale/quota regionale/azione/obbligazioni

Articolo 8

Il capitale sociale di Euro 5.100.000,00 (cinquemilionicentomila virgola zerozero) è diviso in 10.000.000 (diecimilioni) azioni nominative del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna.

L'Assemblea dei soci potrà proporre, sempre che ne sussistano i requisiti e le condizioni di legge, variazioni del capitale sociale e delle relative quote sociali.

Articolo 9

Le azioni sono indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 10

F.I.R.A. può costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, codice civile, la emissione di azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società e con diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'articolo 2365 del codice civile. In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

Articolo 12

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Salvo quanto disposto dall'art. 2344 codice civile, il socio in mora è tenuto a corrispondere un interesse nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

La FI.R.A. può emettere obbligazioni al portatore e nominative determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2412 codice civile e delle altre disposizioni vigenti. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.

Articolo 14

I soci hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e secondo le modalità di cui agli artt.2437 e ss. del codice civile.

Organi sociali e amministrazione della società

Articolo 15

Sono Organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Assemblea

Articolo 16

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 codice civile.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata al massimo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni in caso di sussistenza dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'Assemblea nella prima adunanza elegge il Consiglio di Amministrazione e ne individua il Presidente.

Articolo 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente. In difetto la Presidenza è assegnata al Consigliere più anziano per nomina. Il Presidente sceglie, se necessario, due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un segretario anche non azionista. Il Presidente ha pieni poteri:

- a) per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega;
- b) per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare;
- c) per stabilire le modalità di votazione;
- d) per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito e/o consegnato con qualsiasi mezzo (anche a mano) e/o sistema di comunicazione che permetta una conservazione cartacea dell'invio presso la sede sociale e/o, in mancanza, riscontrabile presso il gestore del sistema di comunicazione.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e per eventuali ulteriori convocazioni successive alla seconda. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 19

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci

almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle assemblee dei soci.

In ogni caso gli azionisti devono essere in possesso della scheda di ammissione rilasciata dalla F.I.R.A. o dagli istituti indicati nell'avviso di convocazione. Tale scheda è valida anche per la partecipazione all'Assemblea di seconda convocazione.

Articolo 20

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta sulla scheda di ammissione. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti delle società anche collegate, nel rispetto dell'articolo 2372 codice civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Articolo 21

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza dell'unico socio. Sia in prima che in seconda convocazione, essa delibera con il voto favorevole del socio unico.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza dell'unico socio. Sia in prima che in seconda convocazione, essa delibera con il voto favorevole del socio unico.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatte da un notaio.

Organo Amministrativo

Articolo 22

L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, all'amministratore unico ovvero al consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente che può essere anche Amministratore Delegato, a cui spetta la rappresentanza legale della Società.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale della Regione Abruzzo in qualità di socio unico della FI.R.A. S.p.A. nel rispetto dei requisiti e condizioni fissati dall'articolo 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

La nomina da parte della Regione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti nominati da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate in corso d'anno.

Salvo quanto previsto dall'art.16 per la nomina del Presidente, il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Tutti i Consiglieri devono essere scelti tra le persone alle quali per formazione accademica, professionale, imprenditoriale - privata o pubblica - sia riconosciuta una sperimentata competenza nel campo economico finanziario e giuridico nonché una onorabilità secondo criteri fissati dal Testo Unico della legge in materia bancaria e creditizia emanato con D.L. del 1/9/93 n.385 e successive modificazioni e comunque nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 175/2016 e s.i.m.

Il permanere dei requisiti è controllato dalla Commissione di Vigilanza del Consiglio Regionale.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

Articolo 23

Salve le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dal codice civile, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) i Consiglieri della Regione Abruzzo, nonché i dipendenti della Regione stessa;
- b) i Consiglieri comunali e provinciali qualora detti enti locali partecipino alla finanziaria;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei membri

del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale;

d) il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei dirigenti, dei funzionari e degli impiegati della società.

Non possono parimenti far parte del Consiglio di Amministrazione della società coloro che abbiano contrasti di interessi o liti pendenti con la medesima ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini, entro il terzo grado compreso, nelle imprese alle quali la FI.R.A. abbia concesso finanziamenti o partecipazioni al capitale.

Lo stato di incompatibilità è rilevato dal Collegio sindacale, il quale lo contesta al Consigliere invitando il Consiglio di Amministrazione a convocare l'assemblea per la sua rimozione entro sessanta giorni.

Articolo 24

La rappresentanza della società di fronte ai terzi o in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'amministratore unico o, qualora l'amministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta questi ne avvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta (scritta) da almeno due Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente o, ulteriormente, dal Collegio Sindacale a norma di legge.

L'avviso di convocazione con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo telefax, posta elettronica o lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun Consigliere e a ciascun componente del Collegio Sindacale almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. In ogni caso di urgenza l'avviso può essere comunicato anche telegraficamente o mediante posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno un giorno prima di tale data.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 26

L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea. In particolare spetta al consiglio discutere ed approvare i programmi di attività della F.I.R.A. ed i rapporti sull'andamento della gestione sociale che dovranno essere ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto trasmessi alle competenti sedi regionali.

L'organo amministrativo esercita i suoi poteri nel rispetto del controllo analogo esercitato dalla Regione Abruzzo.

Il Presidente dell'Organo, che ha funzioni di supervisione strategica, promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere agenzie e rappresentanze, mentre è tassativamente riservata all'Assemblea la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie o succursali, purché in Italia.

Articolo 27

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voto prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 28

L'Assemblea stabilisce un compenso complessivo annuo per l'Organo Amministrativo, oltre il rimborso anche in forma forfetaria delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue funzioni, nei limiti previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.i.m.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi.

Articolo 29

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente. Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri o delle proprie attribuzioni al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea. Può inoltre nominare direttori, institori e procuratori, ad acta e per categoria di atti.

Non sono comunque suscettibili di delega le attribuzioni indicate negli articoli 2423,2443, 2446 e 2447 del codice civile, nonché le decisioni

inerenti le linee programmatiche e le scelte fondamentali per le attività della società di cui ai precedenti articolo 4 e 5.

Collegio sindacale

Articolo 31

Il Collegio sindacale è composto dal Presidente, due Sindaci effettivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I suoi membri sono rieleggibili. Il compenso ai Sindaci Effettivi è determinato dall'Assemblea ordinaria (sulla base della tariffa professionale vigente dei dottori commercialisti). Ad esso è dovuto inoltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Revisione legale dei conti

Art. 32

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità valgono le disposizioni di legge previsti per gli organismi in house e richiamati nel disciplinare di cui alla DGR 107/2017 e s.i.m.

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, può nominare un Direttore Generale.

Controllo analogo

Art. 34

Il socio, al fine di assicurarsi l'esercizio del controllo analogo e l'applicazione del relativo disciplinare sulle società in house, si riserva di attuare i seguenti strumenti:

Controllo strategico;

Controllo degli equilibri economico finanziari;

Controllo di efficienza e di efficacia;

Controllo sulla gestione;

Controllo sugli atti;

Controllo sulla prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;

Monitoraggio periodico dell'andamento degli obiettivi prefissati e a quelli raggiunti.

Il socio si riserva, in particolare, di esercitare attività di indirizzo, controllo e preventiva e vincolante approvazione dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi alle strategie ed agli obiettivi da perseguire al piano programma delle attività, alle politiche aziendali in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse, al budget economico ed al bilancio di esercizio al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali.

Il socio si riserva, altresì, di richiedere alla Società in house, report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei

singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta.

Al socio spetta, altresì, la nomina e la revoca dei rappresentanti dell'ente Regione in tutti gli organi amministrativi e di controllo.

La società si impegna al rispetto di tutto quanto previsto a suo carico dal Disciplinare regionale sul controllo analogo, di cui alla DGR 109/2017 e s.i.m.

Esercizio sociale/utili

Articolo 35

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, alla redazione del bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite. Entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere inviata alla Giunta Regionale ed agli altri soci copia del bilancio corredato delle relazioni degli amministratori e del Collegio Sindacale e del verbale di approvazione dell'Assemblea.

Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre società ed altresì allegati i bilanci delle stesse, se approvati; altrimenti saranno trasmessi al settore Industria della Regione Abruzzo, unitamente al rapporto semestrale sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 36

Gli utili dell'esercizio vengono ripartiti nel modo seguente:

- il cinque per cento alla riserva legale;
- il venticinque per cento alla riserva straordinaria;
- il residuo con deliberazione dell'Assemblea.

Scioglimento/Liquidazione

Articolo 37

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

Controversie

Articolo 38

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'ordine degli avvocati di Pescara il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'arbitro non venga nominato entro trenta giorni la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto. L'arbitro determinerà come ripartire le spese.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Finali

Articolo 39

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 40

Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.